



Camera di Commercio  
Napoli

## **PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 11 DEL 7/04/2022**

Oggetto: Cancellazione delle imprese interessate dall'avvio del procedimento di scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 comma 2 della legge 11/9/2020 n. 120 per le quali è stata iscritta nelle relative posizioni la messa in scioglimento senza liquidazione

### IL CONSERVATORE

Visto l'art. 40 commi 2, 3, 4,5 della legge 11/9/2020, che detta norme in materia di scioglimento d'ufficio senza liquidazione delle società di capitali;

Considerato che per un sottoinsieme delle società di cui all'elenco allegato al provvedimento del Conservatore n. 10 del 22/3/2021 è stato iscritto lo stato di messa in scioglimento senza liquidazione;

Considerato che, anche in considerazione del tempo intercorso tra la suddetta iscrizione e la data attuale, è necessario procedere alla cancellazione delle imprese per le quali è stato iscritto lo stato di messa in scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 comma 3 della legge 11 settembre 2020, n.40;

Considerato che alcune delle imprese ricomprese nel suddetto elenco hanno presentato domanda di prosecuzione attività, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della legge 11 settembre 2020, n.40 e che per esse sono state effettuate le attività istruttorie che hanno condotto alla cancellazione dello stato di messa in scioglimento senza liquidazione;



Camera di Commercio  
Napoli

Visto il preambolo, che costituisce l'istruttoria del responsabile del Servizio Registro Imprese, ing. Giuseppe Ardimento, che conclude per la cancellazione delle imprese per le quali è stato iscritto lo stato di messa in scioglimento senza liquidazione e che non è stato successivamente cancellato ai sensi del suddetto art. 40 comma 4 della legge 11 settembre 2020, n.40

Condivisa l'istruttoria di cui sopra

#### DISPONE

La cancellazione delle imprese per le quali è stato definitivamente iscritto lo stato di messa in scioglimento senza di liquidazione, previo esperimento dei controlli sulla esistenza di beni iscritti in pubblici registri, ai sensi dell'art. 40 comma 5 della legge 11 settembre 2020, n. 40.

L'iscrizione del presente provvedimento di messa in scioglimento senza liquidazione sulle posizioni delle società di cui all'elenco.

#### AVVISA

che, contro la presente determinazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 della legge 11 settembre 2020, e ammesso il ricorso al giudice del registro entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il Conservatore

(dott. Nicola Pisapia)